



Legno e arredamento - PMI

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

106 - ARCO FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/10/2000	31/12/2000	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	30%; 100% ¹	TFR
01/01/2001	30/06/2001	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	30%; 100% ¹	TFR
01/07/2001	31/12/2004	1,1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	30%; 100% ¹	TFR
01/01/2005	31/12/2006	1,1%	retribuzione mensile corrente ordinaria	1,1%	retribuzione mensile corrente ordinaria	30%; 100% ¹	TFR
01/01/2007	31/12/2010	1,1%	retribuzione mensile corrente ordinaria	1,1%	retribuzione mensile corrente ordinaria	30%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2011	31/12/2012	1,2%	retribuzione mensile corrente ordinaria	1,2%	retribuzione mensile corrente ordinaria	30%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2013	31/12/2013	1,3%	retribuzione mensile corrente ordinaria	1,3%	retribuzione mensile corrente ordinaria	30%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2014	31/12/2014	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2015	31/12/2015	1,6%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2016	30/06/2017	1,8%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% ¹⁻²	TFR
01/07/2017	30/06/2018	1,9%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% ¹⁻²	TFR
01/07/2018	31/12/2018	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2019	30/06/2021	2,1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% ¹⁻²	TFR
01/07/2021	ad oggi	2,1%+5€ ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% ¹⁻²	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ CCNL 31/05/2021. "[...] elemento promozionale del welfare previdenziale a partire dall'1/7/2021 e fino alla data del 28/2/2023, a carico del datore di lavoro un contributo mensile di euro 5 per dodici mensilità, da versare al Fondo Arco per ogni lavoratore in forza alla data dell'1/7/2021 con contratto a tempo indeterminato, secondo le modalità che saranno previste dal Fondo. Per i lavoratori di prima adesione al Fondo Arco successiva all'1/7/2021 tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria. "

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/06/2007	31/12/2010	1,1%	retribuzione mensile corrente ordinaria	1,1%	retribuzione mensile corrente ordinaria	30%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2011	31/12/2012	1,2%	retribuzione mensile corrente ordinaria	1,2%	retribuzione mensile corrente ordinaria	30%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2013	31/12/2013	1,3%	retribuzione mensile corrente ordinaria	1,3%	retribuzione mensile corrente ordinaria	30%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2014	31/12/2014	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2015	31/12/2015	1,6%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% ¹⁻²	TFR
01/01/2016	30/06/2017	1,8%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% ¹⁻²	TFR

						1-2	
01/07/2017	30/06/2018	1,9%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% 1-2	TFR
01/07/2018	31/12/2018	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% 1-2	TFR
01/01/2019	ad oggi	2,1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% 1-2	TFR
01/07/2021	ad oggi	2,1%+5€ ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% 1-2	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ CCNL 31/05/2021. "[...] elemento promozionale del welfare previdenziale a partire dall'1/7/2021 e fino alla data del 28/2/2023, a carico del datore di lavoro un contributo mensile di euro 5 per dodici mensilità, da versare al Fondo Arco per ogni lavoratore in forza alla data dell'1/7/2021 con contratto a tempo indeterminato, secondo le modalità che saranno previste dal Fondo. Per i lavoratori di prima adesione al Fondo Arco successiva all'1/7/2021 tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria. " Ai sensi dell'art. 1 cc. 171, primo periodo e 172 della L. 205/2017, tale contributo è dovuto al Fondo Pensione Laborfonds per i lavoratori a questo iscritti o che in futuro decidano di aderire: pertanto, il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro ha natura aggiuntiva rispetto alle fonti contributive che già alimentano la posizione individuale dell'iscritto.

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

ARCO

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993				
01/10/2000	ad oggi	1,5%; 2%; 2,5%; 3%; 4,1%	retribuzione di riferimento	ARCO
per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993				
01/10/2000	ad oggi	1,5%; 2%; 2,5%; 3%; 4,1%; 5,1%; 6,1%	retribuzione di riferimento	ARCO

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

ARCO

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

Dal 01/06/2007 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Dal 01/10/2000 fino al 31/12/2004 la base imponibile è composta dal valore cumulato di minimi tabellari, ex indennità di contingenza, elementi distinto della retribuzione e indennità di funzione quadri.

Dal 01/01/2005 la contribuzione ad Arco viene calcolata sulla retribuzione mensile corrente ordinaria: paga base, ex indennità di contingenza, Edr, aumenti periodici di anzianità, eventuali superminimi individuali (fonte: CCNL 22/09/2004).

CCNL 24/01/2000. La retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo del TFR è composta tassativamente da:

- minimo contrattuale;

- indennità di contingenza;
- scatti di anzianità;
- aumenti di merito e altre analoghe eccedenze mensili rispetto al minimo contrattuale;
- premio di produzione; ex art. 21, CCNL 23.3/5.6.91 e precedenti;
- premi e provvigioni;
- maggiorazioni per turni avvicendati;
- 13a mensilità ed eventuali ulteriori mensilità corrisposte aziendali;
- cottimi;
- indennità maneggio denaro;
- indennità di mensa.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

- Lo Statuto di ARCO prevede che in caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permane l'obbligo contributivo a carico dell'impresa e del lavoratore ed è rapportato al trattamento retributivo effettivamente percepito dal lavoratore. Se, invece, il lavoratore è collocato in mobilità, cessa il rapporto di lavoro e quindi cessa la contribuzione ad ARCO. In questo caso, l'associato ad ARCO ha due possibilità: può riscattare l'intera posizione, ritirando il capitale maturato, al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro; può restare iscritto ad ARCO e decidere in seguito se trasferire la propria posizione ad un altro Fondo o riscattare l'intera posizione, incassando il capitale maturato.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI ADDETTI ALLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DEL LEGNO, DEL SUGHERO, DEL MOBILE, DELL'ARREDAMENTO E BOSCHIVI-FORESTALI

Indice:

31/05/2021 CCNL Verbale di accordo
18/04/2017 CCNL Ipotesi di accordo
25/10/2013 CCNL Accordo di rinnovo
19/07/2010 CCNL Accordo di rinnovo
12/09/2008 CCNL Accordo di rinnovo
22/09/2004 CCNL Accordo di rinnovo
13/10/2000 ARCO Accordo tra le parti istitutive
17/04/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio
25/01/1995 CCNL Testo definitivo

31/05/2021

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 31/5/2021, tra UNITAL CONFAPI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, si è convenuto il presente verbale di accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori della piccola e media industria del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento, e per le industrie boschive e forestali, scaduto il 31/5/2019.

Il presente verbale di accordo decorre dall'1/6/2019 e scadrà il 28/2/2023.

Art. 56 Previdenza complementare - ARCO

... Omissis...

Con decorrenza dall'1/1/2022 le aliquote a carico dell'azienda saranno incrementate del 2,30%. Rimangono invariate le aliquote a carico degli iscritti.

... Omissis...

Le Parti, consapevoli dell'importanza della previdenza integrativa, e dato il perdurare della crisi di crescita del fondo, concordano di istituire un elemento promozionale del welfare previdenziale a partire dall'1/7/2021 e fino alla data del 28/2/2023, a carico del datore di lavoro un contributo mensile di euro 5 per dodici mensilità, da versare al Fondo Arco per ogni lavoratore in forza alla data dell'1/7/2021 con contratto a tempo indeterminato, secondo le modalità che saranno previste dal Fondo.

Per i lavoratori di prima adesione al Fondo Arco successiva all'1/7/2021 tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria.

Le Parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà.

18/04/2017

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 18/4/2017, tra la UNITAL-CONFAPI e la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL, la FENEAL-UIL, si è stipulato il seguente accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori addetti alla piccola e media industria del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento, e per le industrie boschive e forestali.

Il presente contratto decorre dall'1/6/2016 ed avrà validità fino a tutto il 31/5/2019.

Art. 53 Previdenza complementare - ARCO

A valere dall'1/1/2005, la contribuzione ad ARCO sarà calcolata sulla retribuzione mensile corrente ordinaria (paga base, ex indennità di contingenza, E.d.r., aumenti periodici di anzianità, eventuali superminimi individuali, importi in misura fissa aziendale).

Con decorrenza dall'1/1/2009 la contribuzione ad ARCO sarà calcolata sulla retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., le aliquote contributive paritetiche a carico dell'azienda e del lavoratore vengono fissate, con medesima decorrenza, nella misura dell'1,20%.

Con decorrenza dall'1/1/2013 le aliquote contributive paritetiche a carico dell'azienda e del lavoratore vengono fissate, nella misura dell'1,30%.

Con decorrenza dall'1/1/2014 le aliquote a carico dell'azienda saranno dell'1,40%, rimangono invariate le aliquote a carico degli iscritti.

Con decorrenza dall'1/1/2015 le aliquote a carico dell'azienda saranno dell'1,60%, rimangono invariate le aliquote a carico degli iscritti.

Con decorrenza dall'1/1/2016 le aliquote a carico dell'azienda saranno dell'1,80% rimangono invariate le aliquote a carico degli iscritti.

Con decorrenza dall'1/7/2017 le aliquote a carico dell'azienda saranno dell'1,9%, rimangono invariate le aliquote a carico degli iscritti.

Con decorrenza dall'1/7/2018 le aliquote a carico dell'azienda saranno del 2,0%, rimangono invariate le aliquote a carico degli iscritti.

Con decorrenza dall'1/1/2019 le aliquote a carico dell'azienda saranno del 2,1%, rimangono invariate le aliquote a carico degli iscritti.

La contribuzione assorbirà, fino a concorrenza, eventuali contribuzioni derivanti da accordi territoriali e/o aziendali.

Permessi

I componenti dell'assemblea di ARCO potranno disporre annualmente di 8 ore di permessi retribuiti per la partecipazione alle assemblee.

Le aziende esporranno nella bacheca aziendale le comunicazioni del Fondo ai lavoratori .

25/10/2013

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 25/10/2013, tra la UNITAL CONFAPI e la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL e la FENEAL-UIL, si è stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori addetti alla piccola e media industria legno, mobili, arredamento, sughero e forestazione.

La presente ipotesi di accordo decorre dall'1/6/2013 e scadrà il 31/5/2016.

- Nota redazionale -

L'intesa dovrà essere sottoposta all'approvazione delle assemblee dei lavoratori che si terranno nei luoghi di lavoro.

Art. 53 Previdenza complementare - ARCO

A valere dall'1/1/2005, la contribuzione ad ARCO sarà calcolata sulla retribuzione mensile corrente ordinaria (paga base, ex indennità di contingenza, edr, aumenti periodici di anzianità, eventuali superminimi individuali, importi in misura fissa aziendale).

Con decorrenza dall'1/1/2009 la contribuzione ad ARCO sarà calcolata sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR; le aliquote contributive paritetiche a carico dell'azienda e del lavoratore vengono fissate, con medesima decorrenza, nella misura del 1,20%.

Con decorrenza dall'1/1/2013 le aliquote contributive paritetiche a carico dell'azienda e del lavoratore vengono fissate, nella misura del 1,30%.

Con decorrenza dall'1/1/2014 le aliquote a carico dell'azienda saranno dello 1,40%, rimangono invariate le aliquote a carico degli iscritti.

Con decorrenza dall'1/1/2015 le aliquote a carico dell'azienda saranno dello 1,60%, rimangono invariate le aliquote a carico degli iscritti.

Con decorrenza dall'1/1/2016 le aliquote a carico dell'azienda saranno dello 1,80%, rimangono invariate le aliquote a carico degli iscritti.

La contribuzione assorbirà, fino a concorrenza, eventuali contribuzioni derivanti da accordi territoriali e/o aziendali.

Permessi

I componenti dell'assemblea di Arco potranno disporre annualmente di 8 ore di permessi retribuiti per la partecipazione alle assemblee.

Le aziende esporranno nella bacheca aziendale le comunicazioni del Fondo ai lavoratori .

19/07/2010

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 19/7/2010, tra UNITAL CONFAPI e FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL è stato raggiunto l'accordo per il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento, e per le industrie boschive e forestali, sulla base di quanto riportato in allegato .
Il presente accordo decorre dall'1/6/2010 e scadrà il 31/5/2013.

Art. 53 Arco

A valere dall'1/1/2005, la contribuzione ad Arco sarà calcolata sulla retribuzione mensile corrente ordinaria (paga base, ex indennità di contingenza, EDR, aumenti periodici di anzianità, eventuali superminimi individuali).

A valere dall'1/1/2010 le aliquote contributive paritetiche a carico dell'azienda e del lavoratore vengono fissate nella misura dell'1,20%.

A far data dall'1/1/2013 le aliquote contributive paritetiche a carico dell'azienda e del lavoratore vengono fissate nella misura del 1,30%.

Permessi

I componenti dell'assemblea di Arco potranno disporre annualmente di 8 ore di permessi retribuiti per la partecipazione alle assemblee.

Le aziende esporranno nella bacheca aziendale le comunicazioni del Fondo ai lavoratori .

12/09/2008

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 12/9/2008, tra l'UNITAL-CONFAPI e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL, con riferimento al punto 2 (assetti contrattuali) comma 2 del Protocollo 23/7/1993 e all'art. 12, della Parte prima del vigente CCNL, è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/9/2004 a valere per gli addetti dell'industria del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento, e per le industrie boschive e forestali.

Il presente accordo decorre dall'1/1/2008 e scadrà il 31/5/2012 per la parte normativa ed il 31/5/2010 per la parte economica.

Previdenza integrativa

A valere dall'1/1/2010 le aliquote contributive paritetiche a carico dell'azienda e del lavoratore vengono fissate nella misura dell'1,20%.

22/09/2004

ARCO

A valere dal 01/01/2005, la contribuzione ad Arco sarà calcolata sulla retribuzione mensile corrente ordinaria (paga base, ex indennità di contingenza, EDR, aumenti periodici di anzianità, eventuali superminimi individuali).

Permessi

I componenti dell'assemblea di Arco potranno disporre annualmente di 8 ore di permessi retribuiti per la partecipazione alle assemblee.

Le aziende esporranno nella bacheca aziendale le comunicazioni del Fondo ai lavoratori .

13/10/2000

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 13 ottobre 2000, presso la sede di Federlegno – Arredo a Milano, si sono incontrate, sulla base degli impegni assunti in fase di rinnovo dei relativi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e in qualità di Parti Costituenti ARCO – Fondo nazionale pensione complementare -, le seguenti Associazioni e Organizzazioni:

ANDIL
ASSOBETON
ASSOMARMI
FEDERLEGNO-ARREDO
UNITAL-CONFAPI

e

FENEAL UIL
FILCA CISL
FILLEA CGIL

CHE CONCORDANO:

premesso che ARCO è il Fondo di previdenza complementare per i lavoratori dipendenti delle imprese che applicano i vari CCNL sottoscritti dalle Associazioni Imprenditoriali e dalle Organizzazioni Sindacali sopra elencati;

1) la contribuzione ad ARCO matura dal 1° ottobre 2000 secondo gli accordi in essere nei vari CCNL (1% della retribuzione lorda composta da paga base, contingenza, Edr ed eventuale indennità quadri a carico dei lavoratori che hanno aderito al Fondo con data di prima occupazione antecedente al 28 aprile 1993; il 100% del TFR per i lavoratori che hanno aderito al Fondo con data di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993);

2) dal 1° gennaio 2001 alla data di scadenza dei CCNL, la quota di TFR da versare ad ARCO per i lavoratori con data di prima occupazione antecedente al 28 aprile 1993, passa al 30%;

3) dal 1° luglio 2001 alla data di scadenza dei CCNL, il contributo a carico dei lavoratori mantenendo inalterata la base di calcolo passa, all'1,1%;

4) dal 1° luglio 2001 alla data di scadenza dei CCNL, il contributo a carico delle aziende, mantendo inalterata la base di calcolo, passa all'1,1%;

5) nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001 le aziende verseranno ad ARCO – a titolo di contributo straordinario – una somma UNA TANTUM, forfetaria destinata alle spese di gestione del fondo pari a £ 30.000 per ciascun lavoratore in forza alla data del 30 giugno 2001, che ha aderito al Fondo;

6) la definizione delle modalità operative e della tempistica di versamento di quanto al precedente punto, vengono demandate al Consiglio di Amministrazione di ARCO, che si farà carico anche dell'informazione alle aziende interessate.

Per l'anno 2001 i lavoratori potranno decidere se effettuare una contribuzione aggiuntiva solo per il secondo semestre o per l'intero anno 2001. Per gli anni successivi le richieste potranno essere presentate annualmente entro il 30 settembre di ogni anno con effetto dal successivo 1° gennaio.

17/04/1997

Previdenza complementare

Le parti stipulanti il presente accordo approfondiranno il quadro normativo vigente in materia di previdenza complementare esaminando le soluzioni tecniche già adottate in altri settori per la costituzione e la gestione della previdenza complementare a capitalizzazione su base volontaria .

Le parti procederanno alla costituzione di una forma di previdenza complementare nazionale a decorrere dal 1° luglio 1998, ai sensi del D.Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993 come modificato ed integrato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335. A tal fine le aziende per l'avvio della previdenza complementare, all'atto della costituzione dell'Associazione promotrice della forma di previdenza complementare, verseranno la somma di L. 1.000, per ciascun lavoratore in forza a tale data .

Fermo restando quanto previsto dall'art. 40 della Parte seconda - Regolamentazione comune del c.c.n.l. del 25 gennaio 1995, anche per quanto concerne la misura di utilizzo del t.f.r., le aziende concorreranno al finanziamento della previdenza complementare nella misura dell'1% ragguagliato al valore del minimo tabellare, contingenza ed E.d.r. di spettanza dei lavoratori che aderiranno alla previdenza complementare .

I lavoratori che abbiano espresso volontà di adesione alla previdenza complementare contribuiranno in pari misura.

Gli oneri contributivi a carico dei lavoratori e imprese decorreranno dalla effettiva operatività del sistema di previdenza complementare definito dalle parti .

25/01/1995

Art. 40 - Previdenza integrativa volontaria

Le parti assumono l'impegno di procedere, successivamente ad una adeguata riforma del sistema pensionistico e del regime contributivo, alla realizzazione di una tutela previdenziale integrativa volontaria, rispondente alle caratteristiche dei settori cui si applica il presente contratto, verificando tempi, modi e forme dell'avvio di un sistema di previdenza integrativa volontaria secondo quanto di seguito previsto .

Le parti, entro il mese di giugno 1995 e sempre che siano state emanate le necessarie norme di legge, provvederanno ad insediare, una Commissione tecnica composta da esperti designati in un numero paritetico, con il compito di esaminare tempi, modi e forme di applicazione ai settori disciplinati dal presente contratto delle disposizioni a quel momento vigenti sulla previdenza integrativa volontaria e di avanzare proposte per la costituzione di un Fondo nazionale a capitalizzazione individuale alimentato nella prima fase di funzionamento attraverso l'utilizzazione di una quota pari al 18% del trattamento di fine rapporto che verrà a maturazione dopo la costituzione del Fondo stesso .

Escludendo in ogni caso qualsiasi sovrapposizione , secondo le modalità previste dalla legislazione in materia , la Commissione tecnica ricercherà soluzioni atte ad armonizzare la disciplina di altre forme di previdenza eventualmente esistenti con il sistema di previdenza integrativa volontaria .

Allegato

Dichiarazione comune

Le parti, tenuto conto dei rispettivi interessi relativamente alle prospettive di andamento della previdenza obbligatoria, concordano di esaminare, in incontri congiunti, le prospettive di realizzazione di sistemi di previdenza integrativa nonché i relativi costi , anche alla luce della riforma del sistema pensionistico .
